



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO

DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI GIURIDICI ED ECONOMICI DEL  
MEDITERRANEO: SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE

JONIAN DEPARTMENT - MEDITERRANEAN ECONOMIC AND LEGAL  
SYSTEMS: SOCIETY, ENVIRONMENT, CULTURES



## ANNALI 2013 – ANNO I

(ESTRATTO)  
MARIO ANGIULLI

ATTIVITÀ AGRICOLE E REDDITO D'IMPRESA

## DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

BRUNO NOTARNICOLA

## COORDINATORE DELLA COLLANA

FRANCESCO MASTROBERTI

## COMMISSIONE PER GLI ANNALI DEL DIPARTIMENTO JONICO

BRUNO NOTARNICOLA, DOMENICO GAROFALO, RICCARDO PAGANO, GIUSEPPE LABANCA,  
FRANCESCO MASTROBERTI, AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

## COMITATO SCIENTIFICO

DOMENICO GAROFALO, BRUNO NOTARNICOLA, RICCARDO PAGANO, ANTONIO FELICE  
URICCHIO, MARIA TERESA PAOLA CAPUTI JAMBRENGHI, DANIELA CATERINO, MARIA LUISA DE  
FILIPPI, ARCANGELO FORNARO, IVAN INGRAVALLO, GIUSEPPE LABANCA, TOMMASO LOSACCO,  
GIUSEPPE LOSAPPIO, FRANCESCO MASTROBERTI, FRANCESCO MOLITERNI, CONCETTA MARIA  
NANNA, FABRIZIO PANZA, PAOLO PARDOLESI, FERDINANDO PARENTE, GIOVANNA REALI,  
LAURA TAFARO, SEBASTIANO TAFARO, NICOLA TRIGGIANI

## COMITATO REDAZIONALE

AURELIO ARNESE, GIUSEPPE SANSEVERINO, STEFANO VINCI

---

### REDAZIONE:

PROF. FRANCESCO MASTROBERTI  
DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI ECONOMICI E GIURIDICI DEL MEDITERRANEO:  
SCIOIETÀ, AMBIENTE, CULTURE  
VIA DUOMO, 259 C/O EX CASERMA ROSSAROLL  
74123 - TARANTO  
ITALY  
E-MAIL: FMASTROBERTI@FASTWEBNET.IT  
TELEFONO: + 39 099 372382  
FAX: + 39 099 7340595  
HTTP://WWW.ANNALIDIPARTIMENTOJONICO.ORG



Mario Angiulli

## ATTIVITÀ AGRICOLE E REDDITO D'IMPRESA

<b>ABSTRACT</b>	
<p>L'indagine concernente l'individuazione dei criteri atti ad identificare le attività agricole in relazione alla redditività muove dalla considerazione della nozione comunitaria di impresa nelle problematiche di applicazione. In tale ambito l'analisi della legislazione di recepimento si propone di ravvisare il discrimine tra attività strettamente agricole – con regime fiscale agevolato- e attività che concorrono alla formazione del reddito d'impresa, ponendo l'accento su talune fattispecie maggiormente ricorrenti nell'attuale contesto economico-sociale (attività prestate a favore di terzi, vendita al dettaglio ai consumatori mediante spacci aziendali dei prodotti dell'azienda ecc...).</p> <p>Nella verifica della tesi sostenuta, ancorata alla centralità del reddito, l'attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo effettuata in base a criteri reddituali di prevalenza (è il caso dell'attività di acquacoltura, dell'attività di allevamento dei cani ecc...) sembra offrire all'interprete un valido strumento ricognitivo della natura delle predette attività.</p>	<p>The search for criteria underlying the definition of the nature of farm activities as related to the income starts from the EC concept of company in its practical applications.</p> <p>In this perspective, the analysis of the inherent corpus juris aims at identifying the boundary between properly said farm activities and activities contributing to the enterprise income. Special attention is paid to selected activities which are highly prevalent e. g. the contractor activity or the direct sale of farm products in farm shops.</p> <p>Attributing the role of farmer on the basis of the income as central qualificatory element, which allows weigh the economic contribution of activities such as aquaculture and dog-breeding, seems to offer a solid ground to the interpretation of the nature of these activities.</p>
<b>Reddito, ruolo professionale, attività agricole</b>	<b>Income, professional role, farm activities</b>

Sommario: 1. L'impresa agraria nel diritto dell'U.E. – 2. Le attività agricole nella legislazione di recepimento. – 3. Il reddito d'impresa. – 4. L'incidenza del reddito nell'inquadramento delle attività.

1. – Il Trattato di Roma<sup>1</sup>, al fine di armonizzare le disposizioni legislative degli Stati membri, invitava gli stessi a riformulare i precetti normativi che fossero di ostacolo ai principi posti a fondamento del mercato comune (MEC).

In tale ambito la supremazia delle fonti comunitarie si manifesta attraverso una rilevante quantità di prescrizioni di carattere squisitamente regolamentare, che talora sembrano interessare “gli operatori pratici più che gli studiosi di diritto agrario in quanto tali<sup>2</sup>”.

Costoro ritengono che, sia pur per fini prevalentemente economici, la normativa europea sia tesa anche a garantire ai produttori parità di trattamento e redditi adeguati.

Nella stessa prospettiva i fautori del metodo empirico adottato nel sistema di common law<sup>3</sup> riconoscono validi i principi che informano la normativa comunitaria in tema di diritto agrario. E, se il diritto agrario comunitario appare dominato dal perseguimento di finalità meramente economiche (quali l’unità di produzione ovvero il sistema di produttività ottimale), da una attenta indagine sulla disciplina si è potuto valutare il livello di protezione giuridica che la predetta normativa attribuisce all’impresa agricola considerandola, sotto il profilo strutturale, come una unità tecnico-economica sottoposta ad una gestione unica e produttiva di beni agricoli<sup>4</sup>.

L’art. 32 del TCE (già articolo 38), che inserisce l’agricoltura nel mercato comune, per prodotti agricoli intende i prodotti del suolo, dell’allevamento e della

<sup>1</sup> Il Trattato di Roma, Trattato istitutivo della Comunità europea, TCE, adottato a Roma il 25 marzo 1957, è stato integrato e modificato ; a) dall’Atto unico europeo, firmato a Lussemburgo il 17 febbraio 1986, b) dal Trattato sull’Unione europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992, c) dal Trattato di adesione dell’Austria, della Finlandia, della Norvegia e della Svezia, firmato a Corfù il 24 giugno 1994, d) dal Trattato di Amsterdam, firmato il 2 ottobre 1997, e) dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007.

<sup>2</sup> A. CARROZZA, *In tema di “comunitarizzazione” del diritto agrario nazionale*, in Atti delle IV Giornate camerti di diritto agrario comunitario, Camerino 26-27 ottobre-Lleida, 2-3 novembre 1990, Camerino 1991, 5 ss; cfr. sul tema S.MARCHISIO, *La comunitarizzazione dei diritti interni degli Stati membri delle comunità europee*, ivi, 27 ss; L.COSTATO, *Ancora sulla definizione di diritto agrario comunitario*, ivi, 15 ss.

<sup>3</sup> D.UCHTMANN, dell’Università dell’Illinois, *Symposium du Comité Européen de droit rural*, Chartres 1985; in ordine all’intento di ridimensione la pretesa superiorità del metodo dei *case books* cfr. J.PREVAULT, *Methodologie et sciences juridiques ( Les méthodes américaines d’enseignement sont elles applicables en Europe?)* in *Riv. dir. agr.*, IV, 1990.

<sup>4</sup> In ordine all’incentivazione delle strutture di produttività ottimale v. direttiva 75/108 CEE del Consiglio del 20 gennaio 1975, concernente, all’art.2, l’organizzazione di una indagine sulla struttura delle aziende agricole per l’anno 1975 e il regolamento CEE n.3228/76 del Consiglio del 21 dicembre 1976, relativo ad una indagine sullo stesso oggetto per l’anno 1976; v. inoltre la decisione n.77/613 della commissione CEE del 7 settembre 1977, che stabilisce le definizioni riguardanti l’elencazione delle caratteristiche delle aziende agricole e l’elenco dei prodotti agricoli di riferimento onde garantire la continuità dei concetti e la comparabilità dei risultati; v. anche l’art.2 della direttiva 72/159 CEE del Consiglio del 17 aprile 1972 che disciplina l’ammodernamento delle aziende agricole, considerando aziende agricole in grado di svilupparsi e quindi destinatarie delle misure di sostegno quelle il cui imprenditore eserciti l’attività agricola a titolo principale. La direttiva risulta ripresa dal regolamento CEE n.797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell’efficienza delle strutture agrarie. L’adesione di nuovi Stati membri ha comportato la produzione di una interminabile serie di regolamenti modificativi.

pesca, come pure i prodotti di prima trasformazione che sono in diretta connessione con tali prodotti. La definizione non è esaustiva poiché l'elenco dei prodotti interessati è specificato nell'allegato I, il quale, se da un lato comprende anche prodotti di seconda trasformazione, dall'altro non menziona i prodotti del suolo, quale il legno ed il cotone né la seta, oggetto di misure di politica comune basate su altre norme del Trattato ed in particolare sull'art.308<sup>5</sup> al fine di estendere la protezione giuridica a tutte le attività produttive aziendali.

In tale contesto l'art.3 della direttiva CEE 72/159 del Consiglio<sup>6</sup>, riproposta dal regolamento CEE 797/85 del Consiglio<sup>7</sup>, inquadra le attività agricole produttive in funzione della percentuale di reddito, che l'imprenditore trae dall'esercizio delle stesse, riferendo l'inquadramento della relativa qualifica professionale alle misure di armonizzazione delle figure professionali del settore mentre il regolamento CEE 1257/99<sup>8</sup> condiziona il sostegno comunitario ai requisiti soggettivi di redditività dell'impresa e della competenza dell'imprenditore nonché ai requisiti oggettivi concernenti il rispetto dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali sempre che la produzione aziendale non comporti un aumento della produzione di "prodotti che non trovino sbocchi normali sul mercato" in base all'art.5 del predetto regolamento<sup>9</sup>.

Il regime di sostegno all'impresa deriva dall'art. 36 TCE (già articolo 42) che da un lato legittima il Consiglio ad autorizzare la concessione di aiuti per la protezione delle aziende pregiudicate da condizioni strutturali o naturali, nel quadro di programmi di sviluppo economico (comma 2, lettere a e b), dall'altro limita l'applicabilità al settore della disposizione del capo relativo alle regole di concorrenza (comma 1).

Da tali riferimenti deriva una nozione di impresa comunitaria "slegata" dal fondo e ancorata alla produttività<sup>10</sup>.

Il fenomeno sembra richiamare l'exploitation aziendale del diritto francese, nozione economica tutelata dal diritto.

Il diritto francese usa il termine exploitation, che designa talora l'insieme dei beni organizzati destinati alla produzione agricola (l'unità di produzione economica per gli economisti), talora la stessa attività agricola, considerata come fine cui tende

<sup>5</sup> L'art.308 T.C.E. attribuisce al Consiglio la facoltà di adottare all'unanimità atti comunitari nel caso in cui un'azione della Comunità risulti necessaria per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il Trattato abbia previsto i poteri di azione a tal uopo richiesti.

<sup>6</sup> Direttiva CEE 72/159 del Consiglio del 17 aprile 1972, cit.

<sup>7</sup> Regolamento CEE 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985, cit.

<sup>8</sup> Regolamento CE n.1257/1999 del 17 maggio 1999.

<sup>9</sup> In ogni caso l'art.42 del Trattato rimane la base giuridica delle politiche di sostegno. In tal senso il predetto articolo legittima il Consiglio ad autorizzare la concessione di aiuti, ai sensi degli articoli 87-89 alle aziende sfavorite da condizioni strutturali o naturali (comma 2), escludendo, salvo eccezioni, l'applicabilità al settore della disposizione del capo relativo alle regole di concorrenza.

<sup>10</sup> S.DE FINA, *Diritto comunitario*, Torino 1980, 293 ss.

l'imprenditore nell'organizzare in un insieme unitario i beni che costituiscono l'entreprise.

In tale ambito la dottrina prevalente<sup>11</sup>, considera le limitazioni introdotte dal diritto vigente all'exploitation agricole, che non può divenire oggetto di nessuna operazione giuridica di aliénation en bloc sino a quando non abbia rivestito una forma societaria comportante l'attribuzione della personalità giuridica né può - ad es. - a differenza del fonds de commerce - costituire oggetto di pegno o di garanzia qualora ciascuno dei beni che la compongono possa essere coperto singolarmente da garanzia o da warrant<sup>12</sup> o da ipoteca.

Tali limitazioni impediscono pertanto all'exploitation di conseguire l'assetto di una universalità giuridica secondo il principio generale del diritto francese sull'unità del patrimonio, previsto dall'art. 2092 del codice civile, in un contesto legislativo in cui nemmeno l'applicazione della procedura concorsuale<sup>13</sup> riesce a trasformare l'entreprise in patrimonio di destinazione (patrimoine d'affectation)<sup>14</sup>.

L'Italia ha un vantaggio rispetto alla Francia, in quanto distingue, nell'art. 2555 del codice civile, l'impresa corrispondente all'exploitation nel campo specifico dell'agricoltura e l'azienda nel campo dell'economia generale. Ma l'azienda, che gli economisti inquadrano nella nozione di capital d'exploitation, parallelamente a quanto avviene in Francia, non ha personalità giuridica se non costituita nella forma societaria normativamente prevista.

Dalla comparazione dei riferimenti operati in ordine all'autonomia della nozione comunitaria di impresa agricola, emerge una nozione di impresa non più ancorata all'elemento "fondo", a suo tempo basilare per la nozione codicistica, ma incardinata su una ben più ampia visione agricola, che appare travalicare i confini della normativa nazionale nel cui ambito il contrasto tra la dizione strettamente interpretativa in via codicistica e il concetto di impresa agricola di cui agli articoli 32 e 33 TCE ( già articoli 38 e 39) potrebbe essere superato dall'attribuzione della personalità giuridica all'impresa produttrice.

Il Trattato, oltre ad escludere un rapporto di stretta connessione con il fondo, ricomprende i prodotti agricoli e di prima trasformazione indicati nell'allegato II dell'articolo 32, che qualifica prodotti agricoli *ex se* indipendentemente da eventuali

---

<sup>11</sup> M.MEGRET, *Droit agraire*, Paris 1973, 373 ss; J.P.MOREAU, *Manuel de droit rural*, Paris 1974, 17 ss.; P.GIROT et J.F.PILLEBOUT, "Quelques aspects de l'entreprise agricole" in *L'entreprise et ses partenaires*, rapport au 79<sup>e</sup> Congrès des notaires de France, Avignon 1983, 269 ss.; L.LORVELLEC, *Droit rural*, Paris 1988, 29.

<sup>12</sup> Il termine "warrant agricole", nel diritto francese, è una specifica forma di garanzia, che si applica agli stoks e ai materiali aziendali. Si tratta di una particolare forma di pegno, che non comporta il trasferimento dei beni pignorati (gage sans déplacement).

<sup>13</sup> Loi du 30 decembre 1988. La legge ha esteso in Francia l'applicazione della procedura concorsuale all'agricoltura. In dottrina v. J.HUDAULT, *L'application des procédures collectives aux professions agricoles*, in *Rev. proc. coll.* 1989, 269.

<sup>14</sup> J.HUDAULT, *Droit rural, droit de l'exploitation agricole, Précis Dalloz*, Paris 1987, 50 ss.

problemi di connessione. In tal senso il regolamento CEE 26/62<sup>15</sup>, “testo di portata generale<sup>16</sup>”, si applica a tutti i prodotti agricoli, indipendentemente dal fatto che essi siano o meno sottoposti ai meccanismi specifici di una organizzazione comune dei mercati e agli stessi prodotti si riferiscono le misure introdotte dal FEOGA o FEAOG<sup>17</sup> in sede di attuazione della PAC.

La successiva riforma del settore sembra incidere ulteriormente su una nozione comunitaria di impresa ancor più “slegata” dal fondo laddove “slega” la produzione dagli aiuti diretti. La riforma introduce il criterio del disaccoppiamento del premio dalla produttività al momento della sua erogazione a condizione che i terreni risultino conservati dall’imprenditore in adeguate condizioni agronomiche<sup>18</sup>.

Un maggiore contributo alla formulazione della nozione comunitaria di impresa agraria sembra derivare dall’elaborazione giurisprudenziale operata dagli organismi comunitari.

In tale ambito la prima sentenza della Corte di Giustizia della Comunità è stata pronunciata il 28 febbraio 1978 nella causa Sté Azienda avicola Sant’Anna c. INPS et SCAU<sup>19</sup>. La Corte ha affermato nella predetta sentenza che é impossibile trarre dalle disposizioni del Trattato o dalle regole di diritto comunitario - da esso derivate - una definizione comunitaria uniforme di carattere generale dell’exploitation agricole. Se tale l’espressione è utilizzata a più riprese nella regolamentazione comunitaria, ivi compreso il regolamento 79/65 del Consiglio<sup>20</sup> concernente la creazione di una rete di informazioni sui redditi e le economie delle exploitations agricoles nell’ambito della Comunità economica europea o, all’occorrenza, la decisione 75-682 della Commissione<sup>21</sup> relativa all’elenco delle caratteristiche e dei prodotti agricoli nel quadro di un programma di verifica sulla struttura delle exploitations agricoles, la definizione di questa espressione è lontana dall’essere uniforme nell’insieme di questa regolamentazione, d’altronde estremamente eterogenea e variabile secondo gli scopi specifici perseguiti dalle norme comunitarie in oggetto.

<sup>15</sup> Regolamento 26/62 CEE del Consiglio del 4 aprile 1962, relativo alla applicazione di alcune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di prodotti agricoli.

<sup>16</sup> S. VENTURA, *La politica agricola*, in *Manuale di diritto comunitario*, a cura di PENNACCHINI – MONACO – FERRARI BRAVO, II, Torino 1984, 273.

<sup>17</sup> Il FEAOG (Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia) costituisce lo strumento di attuazione della politica agricola comune (PAC) per quel che riguarda le strutture agrarie. Istituito nel contesto della riforma dei fondi strutturali, si propone, ai sensi dell’art.3, par.3 del regolamento CEE 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, di rendere operativi gli interventi finanziari finalizzati alla stabilizzazione dei mercati e dei prezzi dei prodotti agricoli.

<sup>18</sup> Il criterio di condizionalità, introdotto dal regolamento 1782/2003 CEE del Consiglio del 29 settembre 2003, priva dei sostegni previsti dal regolamento i beneficiari che non rispettino le condizioni di tutela ambientale ivi stabilite.

<sup>19</sup> Causa. 85/77, sentenza della Corte del 28 febbraio 1978, racc. 1978, 527.

<sup>20</sup> Regolamento 79/65 CEE del Consiglio del 15 giugno 1965, relativo all’istituzione di una rete di informazione contabile agricola sui redditi e sull’economia delle aziende agricole nella Comunità economica europea.

<sup>21</sup> Decisione 75 – 682 della Commissione CEE del 2 ottobre 1975.



Da questa constatazione la Corte fa derivare l'affermazione consequenziale che è compito delle istituzioni comunitarie elaborare, all'occorrenza, ai fini della attività regolamentare derivante dal Trattato, una adeguata definizione di exploitation agricole.

La seconda decisione della Corte di Lussemburgo è la sentenza *Sté Villa Banfi c. Région de Toscana* del 18 dicembre 1986<sup>22</sup>. La sentenza ha affermato che gli Stati membri non erano autorizzati ad escludere dal campo di applicazione della direttiva del 17 aprile 1972<sup>23</sup>, che inquadra la nozione di exploitation nell'ambito delle misure di sviluppo, alcuni modelli aziendali dotati di personalità giuridica per il solo motivo della forma adottata. Nel caso in questione la *Sté Villa Banfi* era una società "anonima"<sup>24</sup>, cioè commerciale. In questa causa la Regione Toscana aveva opposto alla società convenuta il diniego alla realizzazione di nuovi impianti con la motivazione che questa società (considerata commerciale e non agricola) non avrebbe fatto parte delle società in diritto di presentare un piano di sviluppo ai sensi della direttiva 75/129 CEE<sup>25</sup>.

Il principio è riproposto nella sentenza della Corte di giustizia del 6 novembre 1997 nella causa C-164/96, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art.177 del Trattato CE, dal Consiglio di Stato nella causa dinanzi ad esso pendente tra la Regione Piemonte e la Saiagricola S.p.A., domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 72/159 CEE e del regolamento CEE 797/1985 in ordine al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ai fini dell'ammodernamento delle aziende.

La questione sollevata nell'ambito di una controversia tra la Saiagricola e la Regione Piemonte concerneva la domanda di iscrizione della Saiagricola all'albo professionale degli imprenditori agricoli a titolo principale, respinta dalla commissione Provinciale di Vercelli, con la motivazione che ai sensi della legge n.18 solo le persone fisiche sarebbero autorizzate ad ottenere l'iscrizione all'albo.

La Corte, esaminando la questione sottoposta dal Consiglio di Stato, in seguito all'appello proposto dalla Regione Piemonte, ha affermato che la direttiva 72/159 CEE e il regolamento 797/85 CEE - che prevedono per la nozione di IATP (ora IAP) la produzione di un reddito proveniente dall'azienda agricola pari o superiore al 50% del reddito totale dell'imprenditore e un tempo di lavoro dedicato alle attività esterne

<sup>22</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 18 dicembre 1986, causa C-312/85, punto 9, racc.4039.

<sup>23</sup> La direttiva 73/440 CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1973, concerne la differenziazione regionale di talune misure previste dalla direttiva n.159 del 17 aprile 1972 sulla riforma dell'agricoltura.

<sup>24</sup> La riforma del codice civile italiano del 1942 ha soppresso la locuzione "società anonima", introducendo la distinzione tra società per azioni e società a responsabilità limitata. La dizione persiste in alcuni Stati dell'U.E. (*Société anonyme* in Belgio e in Francia, *Sociedad anónima* o *Sociedad por acciones* in Spagna, ecc.) e in alcuni Paesi extracomunitari (*Sociedade anônima* in Brasile, *Sociedad anónima* in Argentina ecc.).

<sup>25</sup> Direttiva 75/129 CEE del Consiglio del 17 febbraio 1975, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi.

all'azienda inferiore alla metà del tempo di lavoro totale del medesimo soggetto - vanno interpretati nel senso che essi non consentono agli Stati membri di escludere dall'iscrizione all'albo, inteso a determinare i beneficiari del regime di aiuti instaurato dalla predetta direttiva, talune persone giuridiche per il solo motivo della loro forma giuridica e di prevedere in tal senso un regime di individuazione speciale mediante la creazione di un albo specifico destinato alle sole persone fisiche<sup>26</sup>.

In tal senso la Corte ha operato un preciso riferimento all'obiettivo dello sviluppo di una politica agricola comune che si propone di contribuire al miglioramento dei redditi agricoli, ravvisando nella produzione normativa del legislatore nazionale o regionale una differenziazione di trattamento dell'imprenditore individuale con la previsione dell'istituzione di uno specifico albo per il solo motivo della forma giuridica del soggetto richiedente. In tal senso la Corte, nell'applicazione del principio di non discriminazione, ha escluso ogni margine discrezionale in ordine a tale beneficio.

Da un punto di vista più strettamente economico sembra ragionevole ritenere che l'orientamento comunitario si sia attenuto all'obiettivo previsto dalla PAC in ordine al miglioramento del reddito agricolo per assicurare un equo tenore di vita alla popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura, ex art.33, lettera b) TCE; e tale previsione non subordina l'attribuzione dei benefici ad un regime speciale esclusivo della forma giuridica.

Maggiore interesse suscita la sentenza Wachau c. République Fédérale d'Allemagne del 13 luglio 1989. Nella fattispecie in esame un proprietario aveva concesso in affitto un terreno incolto ad un conduttore che, dopo aver costituito una mandria di vacche per la produzione lattiera, aveva manifestato l'intenzione di porre fine alla sua attività di allevamento. Dapprima consenziente, la concedente, in un secondo momento gli si era opposta. L'affittuario sosteneva davanti alla Corte di Lussemburgo che nella sua qualità di "creatore" dell'exploitation, era il solo abilitato a decidere della sorte di quest'ultima.

La Corte, nella sua decisione, adeguatamente motivata, ha affermato:

che la quota doveva rimanere "legata" al fondo (domaine) in cui era esercitata l'attività di produzione del latte;

ma che, avendo riguardo ad un principio generale di diritto, l'arricchimento derivato al proprietario del suolo dall'attività di gestione dell'affittuario, doveva comportare l'attribuzione del diritto a quest'ultimo ad una indennità corrispondente all'incremento di valore arrecato dallo stesso conduttore al fondo del proprietario.

Se il significato del collegamento della quota al fondo è estremamente chiaro, essendo facilmente ravvisabile nell'assenza di negoziabilità delle quote, la

---

<sup>26</sup> Nello stesso senso v. sentenza della Corte di giustizia del 15 ottobre 1992, causa C-162/91, racc. I, 5279.

motivazione della sentenza comporta tuttavia l'approfondimento di due considerazioni della Corte, di importanza decisiva per la definizione dell'*exploitation* nel diritto comunitario.

La prima si riferisce ai diritti fondamentali che fanno parte integrante dei principi generali di diritto di cui la Corte assicura l'osservanza, ispirandosi alle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri<sup>27</sup>; e, nella fattispecie in esame, il diritto fondamentale da rispettare è il diritto di proprietà che sarebbe violato se l'affittuario fosse privato senza indennità dei frutti del suo lavoro, a seguito all'applicazione dei regolamenti comunitari<sup>28</sup>.

La pronuncia attribuisce pertanto rilievo alla proprietà colturale o aziendale dell'affittuario, distinta dalla proprietà fondiaria ad opera della predetta sentenza che riconosce tale forma di proprietà.

Ancora più interessante risulta la definizione che la Corte di Giustizia dà all'*exploitation* agricole nel diritto comunitario, superando i confini tracciati dalla giurisprudenza precitata (*arrêts Sté Azienda avicola Sant'Anna, arrêts Wachauf*).

La definizione apporta un contributo decisivo alla nozione di *exploitation* e di *entreprise agricole*, di cui riconosce l'esistenza come unità aziendale, distinta nello stesso tempo sia dal fondo - che serve da supporto e che appartiene al concedente - sia dal capitale aziendale (scorte vive e morte) - che appartiene al conduttore. La stessa sentenza afferma espressamente che la nozione di *exploitation*, ai sensi del regolamento CEE 857/84 del Consiglio<sup>29</sup>, comprende un insieme di unità di produzione agricola che risultano costituire l'oggetto di un contratto di affitto nonostante l'accordo tra le parti contraenti non comportante alcun obbligo a carico dell'affittuario in ordine alla produzione del latte (*7ème considérant*).

Malgrado una visione prevalentemente economica della questione, la sentenza merita attenzione in quanto considera l'*exploitation* come unità di fatto rinveniente dalla costituzione di elementi corporali e incorporali.

La Corte sembra riproporre il contenuto di una nozione di *exploitation agricole* uniforme in tutta la Comunità europea, già espressa dal Comitato europeo di diritto rurale (C.E.D.R.), in ordine ad una proposta misura di armonizzazione fiscale, concernente un tasso di voltura unico per la trasmissione dei beni costituenti l'*exploitation agricole* del modello non societario e quindi priva della personalità giuridica.

<sup>27</sup> L'art.6 del Nuovo Trattato sull'Unione Europea (NTUE), riproponendo quanto disposto dall'art.6 del Trattato sull'Unione Europea (TUE), al paragrafo 3, afferma che fanno parte del diritto dell'Unione, in quanto principi generali, i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri.

<sup>28</sup> BOON-FALLEUR, *Le point sur les quotas laitiers*, in *Rev.dr.rur.* 1990, 297 ss.

<sup>29</sup> Regolamento CEE n.857/84 del Consiglio del 31 marzo 1984 concernente le norme generali per l'applicazione del prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero - caseari.

Il Comitato ha ravvisato nell'articolo 37 del Trattato (già articolo 43) la base giuridica delle procedure di armonizzazione delle legislazioni interne con il diritto comunitario formulando tali considerazioni nel XVème Symposium du Comité européen de droit rural, tenutosi il 21 e il 22 settembre 1990 a Göttingen sul tema dell'armonizzazione del diritto agrario in Europa<sup>30</sup>.

Se si riconoscesse l'impresa agraria come *universum ius*, lo statuto giuridico comunitario dell'imprenditore agricolo potrebbe arricchirsi di nuove formule assimilabili all'affitto in agricoltura<sup>31</sup>, che potrebbero rilevarsi strumenti di applicazione più idonei allo sviluppo di una agricoltura competitiva europea, nell'ambito di applicazione dalla maggior parte dei Paesi membri dell'U.E.

In tale prospettiva sembra operare l'estensione del patto di famiglia alla trasmissione dell'azienda agricola, operata dal legislatore italiano con legge del 14 febbraio 2006 n.55<sup>32</sup>.

2. – Con il D.Lgs. del 18 maggio 2001, n.228 l'Italia si adegua alle disposizioni comunitarie concernenti “l'ammodernamento” della impresa agraria.

In tale ambito la riformulazione dell'art. 2135 cod. civ. muta radicalmente la nozione di imprenditore agricolo<sup>33</sup>.

La nuova qualificazione attribuisce maggior rilievo al criterio della professionalità definendo imprenditore agricolo professionale<sup>34</sup> colui che – in un contesto in cui l'utilizzo del fondo può relegarsi ad elemento accessorio – dedica la propria attività alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una parte necessaria di esso<sup>35</sup>.

<sup>30</sup> Actes du XVème Symposium du Comité Européen de Droit Rural, 21-22 settembre 1990, Institut für Landwirtschaftsrecht de l'Université de Göttingen, C.BLUMANN, D.DENIS, Ph. Olive, “*Harmonisation du droit agrarie en Europe: l'acquis, les besoins, les limites, Rapport français au XVème Symposium in Rev.dr.rur.*, 1991, 49 ss. e 93 ss.; *Rapport de synthèse* de J.HUDAULT, in *Rev.dr.rur.*1991, 109 ss.; V.GOTZ et J.HUDAULT, *Harmonisierung des Agrarrechts in Europa, Cahiers de l'Institut de droit rural de l'Université de Göttingen*, t.37.

<sup>31</sup> A titolo esemplificativo v. il contratto di farm leasing del diritto norvegese oppure il contratto di location gérance del diritto francese.

<sup>32</sup> Legge del 14 febbraio 2006 n.55 concernente *Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia*. La legge, introducendo deroghe al regime pattizio in generale, prevede l'attribuzione dell'azienda al discendente (o ai discendenti) ritenuto più adatto a divenire imprenditore, e nel contempo il soddisfacimento delle ragioni dei legittimari non assegnatari con la conversione del loro diritto alla legittima in natura o in un diritto di credito. In dottrina v. E.MINERVINI, *Il patto di famiglia – Commentario alla legge 14 febbraio 2006, n.55*, Milano 2006.

<sup>33</sup> L. COSTATO, *Corso di diritto agrario*, II, Milano 2004, 106-135.

<sup>34</sup> Nell'evoluzione normativa il D.Lgs. del 2004 n.99 sostituisce alla nozione di imprenditore agricolo a titolo principale I.A.T.P. e di società agricola quella di imprenditore agricolo professionale I.A.P. Sul tema cfr. COSTATO, *Corso di diritto agrario*, cit. 147-156.

<sup>35</sup> A. CARROZZA, *Problemi generali e profili di qualificazione del diritto agrario*, I, Milano, 1975, 77 ss. e dello stesso Autore *Lezioni di diritto agrario*, Milano, 1988, 10 ss.

Già la legge del 5 aprile 1985 n.126 ampliava il concetto di coltivazione dei fondi rustici e, in tale ambito, l'attività di coltivazione dei funghi, pur essendo qualificata senza terra, veniva definita attività agricola ad ogni effetto<sup>36</sup>.

In base agli stessi principi la legge del 5 febbraio 1992, n.102 recepiva le linee guida della normativa comunitaria<sup>37</sup>, ricomprendendo all'art.1 nell'acquacoltura tutto l'insieme delle pratiche concernenti “ la produzione di proteine animali nell'ambiente acquatico ” a condizione che avvenisse “ attraverso un controllo, diretto o indiretto, parziale o totale del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici ed espressamente definiva imprenditori agricoli non solo i soggetti singoli ed associati che esercitassero sia in acque dolci che salmastre l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo ma anche le persone giuridiche espressamente indicate con la suddetta qualifica professionale<sup>38</sup>.

Agli stessi criteri si ispira la legge quadro sulla apicoltura<sup>39</sup>. Il primo comma dell'articolo 2 di detta normativa considera la conduzione zootecnica delle api a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'art. 2135 cod.civ. anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno. Pertanto “ per l'apicoltore viene meno – o può venire meno – il nesso funzionale tra l'attività imprenditoriale svolta sul fondo e il fondo stesso, anche attesa la possibilità di ricorrere al nomadismo<sup>40</sup> ”.

È da rilevare con la migliore dottrina<sup>41</sup> che l'allevamento del bestiame, lungi dall'ottenere la sua qualifica di agrarietà dalla natura agricola dell'impresa, o comunque dal suo rapporto con il fondo, sembrerebbe risultare “ agrario di per sè<sup>42</sup> ” concludendosi con una forma di indifferenza all'esistenza stessa di un collegamento<sup>43</sup>.

Resta da esaminare il problema della estensibilità agli animali diversi dal “bestiame” della natura di allevamento agrario. In tal senso positivo appare il riferimento alle disposizioni comunitarie laddove ripropongono l'equiparazione al termine bestiame del termine “più generico di animali<sup>44</sup>”.

Favorevole a tale indirizzo appare l'evoluzione dottrinale tendente a ricomprendere nella qualifica di bestiame, almeno in una fase iniziale, tutti gli animali

<sup>36</sup> Il concetto è ribadito dalla successiva legge del 16 dicembre 1985, n.752 riguardante la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi.

<sup>37</sup> Regolamento CEE n.3760 del 31 dicembre 1992. In dottrina v. S.SPOLETINI, *La normativa comunitaria ed interna in tema di acquacoltura. Elementi essenziali* in *Riv.dir.agr.*, 1996, II, 388 ss.

<sup>38</sup> SPOLETINI, op.loc.cit.

<sup>39</sup> Legge 24 dicembre 2004 n.313, *Disciplina dell'apicoltura*.

<sup>40</sup> TAR Venezia, Veneto, 7 ottobre 2008, n.3133.

<sup>41</sup> E.BASSANELLI, *Dell'impresa agricola*, in *Commentario al codice civile*, V, a cura di A. SCIALOJA – G. BRANCA, Bologna – Roma 1943, 416 ss.

<sup>42</sup> BASSANELLI, op.loc.cit.

<sup>43</sup> G.CARRARA, *I contratti agrari*, in *Trattato di diritto civile*, a cura di G.VASSALLI, X, t. 2, Torino 1959, 29 ss.

<sup>44</sup> V. art.38 del Trattato di Roma, all. II.

riconducibili nel concetto di alimenti, inquadrando in una più ampia visione il prodotto agricolo comunitario<sup>45</sup>.

La prevalente dottrina, nel ribadire la necessità del collegamento economico-funzionale delle predette attività all'impresa agricola principale, ha attribuito rilievo ai profili soggettivi della connessione<sup>46</sup>.

Il criterio della normalità, già adottato dal previgente art.2135 cod.civ., era seguito dall'interprete al fine di verificare e riscontrare in concreto l'agrarietà dell'attività svolta nel quadro dell'esercizio normale dell'agricoltura<sup>47</sup>. Successivamente, rileva autorevole dottrina<sup>48</sup>, l'identificazione delle attività agricole per connessione risulta tendenzialmente sottratta alla discrezionalità dell'interprete, "in quanto è ora la legge speciale che appositamente, attività per attività, provvede a dichiararle connesse ove rientrano in una certa tipologia, a prescindere da qualsiasi prova o presunzione di normalità<sup>49</sup>".

Al "recupero del criterio della normalità<sup>50</sup>", risulta improntata la disciplina del c.d. contoterzismo<sup>51</sup>. L'azienda agricola è agevolata nell'attività conto terzi:

- se l'attività è unica o prevalente (rispetto ad un'eventuale attività agricola), necessariamente il contoterzista è un artigiano a tutti gli effetti, con gli obblighi che ne derivano (iscrizione all'albo artigiani ecc..)
- se l'attività è secondaria rispetto ad una ipotetica attività agricola prevalente, il contoterzista rimane agricoltore a tutti gli effetti, con l'unico obbligo di tenere separate le due attività dal punto di vista contabile/fiscale.
- Questo perché l'attività agricola gode di maggiori agevolazioni in tema di redditi<sup>52</sup> mentre l'attività di contoterzista viene tassata a "costi e ricavi".

<sup>45</sup> G.RAGUSA MAGGIORE, *L'allevamento del bestiame nel rapporto terreno esercizio dell'impresa in Dir. fall.*, 1965, II, 460 ss.

<sup>46</sup> V. per tutti COSTATO, *Corso di diritto agrario* cit., 123 ss.

<sup>47</sup> C. FRASSOLDATI, *L'art. 2135 cod.civ. ed il criterio della normalità*, in Atti del III Congresso nazionale di diritto agrario, Milano, 1954, 446 ss.

<sup>48</sup> CARROZZA, *Lezioni di diritto agrario* cit., 150-151.

<sup>49</sup> CARROZZA, op.loc.cit. L'Autore ravvisa nell'agriturismo (attività regolata dalla legge quadro 5 dicembre 1985 n.730, integrata dalla legge 20 febbraio 2006 n.96) una particolare forma di connessione de iure, caratterizzata dalla presenza di elementi di connessione sia tipici che atipici tanto da potersi chiamare "complessa". Sulla stessa linea l'Autore pone il caso delle leggi speciali che "fin dal 1963 hanno autorizzato il produttore agricolo a vendere al dettaglio ai consumatori mediante spacci aziendali i prodotti dell'azienda". Sulla medesima posizione risulta attestata la giurisprudenza laddove ravvisa nella posizione prevalente un idoneo criterio di individuazione di tali attività, qualificando come agricola l'azienda operante in attività connesse che – secondo il criterio di individuazione espresso dal rinnovellato art. 2135 cod.civ. siano dirette alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, rientranti nell'esercizio normale dell'agricoltura "con la conseguenza che – ove tali attività assumano nel quadro aziendale posizione prevalente, si esorbita dai confini dell'impresa agricola". In tal senso Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd. 22 aprile 2009 n. 263.

<sup>50</sup> COSTATO, *Corso di diritto agrario*, cit. 129 ss.

<sup>51</sup> COSTATO, op. loc. cit.

<sup>52</sup> In ordine all'applicazione del regime fiscale agevolato, v. la legge 12 novembre 2011 n.183, *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge di stabilità 2012)*.

3. – Secondo la dottrina dominante il reddito agrario è riferibile a svariate fattispecie<sup>53</sup>, disciplinate dal D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 all'art.32 (ex art. 29 TUIR). Quando si riferisce alle attività dirette alla coltivazione dei terreni rappresenta la remunerazione media ordinaria imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione produttiva impiegati nell'esercizio delle attività agricole svolte sul terreno nei limiti delle sue potenzialità e viene determinato in base ai redditi catastali, riservandosi questo trattamento fiscale più favorevole esclusivamente ai casi di esercizio delle predette attività. Il reddito ascrivibile alla parte eccedente viene calcolato, ai fini dell'imposizione, non in base alle tariffe di estimo catastale bensì nel suo effettivo ammontare secondo le regole stabilite per i redditi d'impresa<sup>54</sup>.

Ai sensi dell'art.32 del citato decreto sono considerate attività agricole:

1) Le attività dirette alla coltivazione del fondo e alla silvicoltura senza limitazioni in ordine alle tecniche utilizzate e alla consistenza del livello tecnologico raggiunto, purchè non vengano impiegati strumenti e mezzi (anche finanziari) di distribuzione e commercializzazione, che rendano quelle attività non più complementari e integrative del ciclo agrario<sup>55</sup>;

2) L'allevamento degli animali con mangimi ottenibili da almeno un quarto dal terreno condotto fa ritenere agricola tale attività<sup>56</sup>. In questo caso il legislatore ha posto il limite della "potenzialità" del terreno. In tal caso il reddito da allevamento viene "assorbito" dal reddito agrario dei terreni condotti sempre che l'allevatore allevi annualmente un numero di animali rientrante fino a quattro volte nella consistenza degli animali allevabili con i soli mangimi ottenibili dai terreni coltivati<sup>57</sup>.

<sup>53</sup>A. FANTOZZI, *Corso di diritto tributario*, Torino 2004, 419.

<sup>54</sup> Sulle problematiche relative alle imposte sul reddito dei terreni: reddito dominicale e reddito agrario cfr. N. D'AMATI, *La nuova formulazione dell'art. 2135 cod.civ. e i problemi ambientali* in AA.VV., *L'impresa agraria tra fisco, problemi ambientali e programmazione territoriale* (a cura di N. D'AMATI), Bari, 2006, 101 ss.

<sup>55</sup> Le decisioni giurisprudenziali concernenti la vivaicoltura affermano che la sericoltura possa rappresentare una utilizzazione del fondo rustico (Cass.civ. 17 aprile 1959, n.1151). In dottrina v. L. COSTATO, *Trattato breve di diritto agrario italiano e comunitario*, cit., 121 ss.

<sup>56</sup> Per la determinazione del reddito di allevamento v. F. PICCIAREDDA, *La nozione di reddito agrario*, Milano 2004, 278 ss.

<sup>57</sup> Per "potenzialità" del fondo si deve intendere non solo la capacità di sostenere l'alimentazione del bestiame con foraggi ottenuti nell'azienda agricola, ma anche la capacità di fornire servizi e mezzi che garantiscano un supporto funzionale all'allevamento. È necessario cioè che gli animali vengano allevati, almeno per un quarto, grazie a tutto quello che può essere ricavato dal fondo. In tal senso G. DI PAOLO, *Trattamento fiscale dell'agricoltura*, in *Dir. giur. agr.* 1998, 142. Per l'esatta individuazione del numero dei capi allevabili v. art.32 TUIR, che al terzo comma assegna al ministro dell'economia e delle finanze il compito di fissare (di concerto con il ministro delle politiche agricole e forestali) il numero dei capi rientranti nei limiti di cui alla lettera b) del secondo comma del predetto articolo "tenuto conto della potenzialità dei terreni e delle unità foraggiere occorrenti a seconda della specie allevate). Sulla necessità che gli stessi animali rimangano in azienda il tempo necessario per realizzare una fase apprezzabile del loro ciclo biologico cfr. Cass. civ. sez. I, 10 luglio 1991 n. 7648.

Nella stessa collocazione normativa risultano inserite le attività dirette “alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste”. Nel rispetto di tali limiti le coltivazioni in serra sono qualificabili attività agricole<sup>58</sup>. Il reddito ascrivibile alla parte eccedente concorre a formare il reddito d’impresa.

3) Le attività dirette alla manipolazione, trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli e zootecnici (c.d. attività agricole connesse ai sensi del terzo comma dell’art.2135 cod.civ.) sono considerate attività agricole ai fini delle imposte dirette qualora soddisfino i requisiti richiesti dal predetto art. 32, co.2, lett.c) nel testo modificato dall’art.2, co. 6 della legge 24 dicembre 2003 n.350. Qualora dette attività eccedano i limiti ivi stabiliti, risultano incluse, ai sensi dell’art.51 TUIR 1986 n.597<sup>59</sup>, (come per l’allevamento di animali) nell’esercizio dei redditi di impresa<sup>60</sup>

4) La stessa legge introduce – nel rinnovato testo del TUIR n.917 del 1986 l’art. 56 bis concernente “altre attività agricole<sup>61</sup>”.

Detto articolo risulta “dedicato a tre tipologie categoriali di attività<sup>62</sup> a cui corrisponde una particolare metodologia per la determinazione del reddito<sup>63</sup>,

<sup>58</sup> Poiché l’attività agricola può prescindere dal fondo rustico inteso in senso tradizionale, la stessa potrà essere effettuata anche senza terra. Pertanto “cade ogni dubbio sulla natura dell’attività del serricoltore”. In tal senso L. COSTATO, *Corso di diritto agrario*, II, Milano 2004, 115 ss. In ordine all’inquadramento della funghicoltura nel novero delle attività agrarie cfr. F. D’AYALA VALVA, *La coltivazione dei funghi e l’imposizione del reddito agrario*, in *Riv. dir. fin.*, 1977, II, 280 ss.

<sup>59</sup> Il testo dell’art.51 è stato sostanzialmente riprodotto nell’art.55 TUIR del 12 dicembre 2003 n.344, che ha modificato il D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917. In ordine alle problematiche di applicazione cfr. D’AMATI, *Sistema istituzionale del diritto tributario*, cit., 87-90.

<sup>60</sup> D’AMATI, *Sistema istituzionale del diritto tributario*, cit., 89.

<sup>61</sup> L’articolo 2 della legge 24 dicembre 2003 n.350 (legge finanziaria 2004), alla lettera b) del sesto comma, ha inserito nel TUIR l’articolo 78 bis (rinumerato 56 bis ad opera del secondo comma dell’articolo 15 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n.99). Per l’approfondimento dell’ambito applicativo cfr. circolare agenzia delle entrate n. 44 del 15 novembre 2004.

<sup>62</sup> Nell’ambito delle attività agricole di cui all’art. 56 bis del TUIR 1986 n.917, risultano comprese le attività dirette alla produzione di vegetali esercitate oltre il limite di cui all’art. 32, co.2, lett.b), nonché le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell’art. 32, co 2, lett. c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, ed infine le attività dirette alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell’art. 2135 cod.civ. La nuova formulazione di quest’ultimo comma ha posto varie problematiche in ordine alla inclusione dell’agriturismo nel novero delle attività di ricezione e ospitalità, incidente sulla applicabilità - ai fini dell’Iva - del regime speciale per i produttori agricoli ai sensi dell’art.34 co 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633. Sul tema cfr. D’AMATI, *L’impresa agraria tra fisco, problemi ambientali e programmazione territoriale*, cit., 103; URICCHIO, *Politiche agricole e incentivi fiscali*, in *L’impresa agraria* cit. 140 ss.

<sup>63</sup> Il predetto articolo 2 della legge 2003/350 – al medesimo sesto comma, lettera b) – prevede un regime forfettario di determinazione del reddito d’impresa per le attività agricole connesse diverse da quelle che formano reddito agrario ai sensi dell’articolo 32, secondo comma, lettera c), estendendo tale



considerato, per tutte le fattispecie contemplate in tale regola legislativa *iuris et de iure* d'impresa<sup>64</sup>”.

4. – La dottrina prevalente rileva che “gli elementi che caratterizzano ogni impresa e cioè l'organizzazione, la professionalità, l'assunzione del rischio e la predisposizione di mezzi possono essere presenti sia nelle imprese agricole che in quelle commerciali<sup>65</sup>”.

L'evoluzione prodottasi nella essenza tecnico-economica dell'impresa agricola inoltre rende talora incerta la linea di demarcazione tra attività produttiva agricola e attività commerciale<sup>66</sup>.

Nella individuazione dei criteri atti a distinguere le predette attività, il legislatore sembra aver attribuito un ruolo centrale al reddito in ordine alla definizione dell'impresa.

In tale ambito il disposto dell'art.1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99<sup>67</sup>, abrogando l'art. 12 della legge 9 maggio 1975, n.153 – relativo alla figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale IATP- ha definito imprenditore agricolo professionale IAP colui il quale “dedichi alle attività agricole di cui all'art.2135 cod.civ., direttamente o in qualità di socio di società<sup>68</sup>, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro. La redditività attiene alla dimensione economica dell'azienda agricola che, in base agli ordinamenti produttivi, comprese le attività zootecniche, definisce il livello soglia di economicità e di funzionalità secondo i criteri utilizzati nell'ambito dei piani di sviluppo rurale regionale in rapporto al profilo altimetrico ed economico dei territori<sup>69</sup>. In tale prospettiva, pertanto, per gli imprenditori che operino in zone svantaggiate e/o montane, il requisito del reddito globale da lavoro si ritiene soddisfatto qualora non sia inferiore al 25%.

---

regime ai redditi diversi derivanti dallo svolgimento occasionale delle stesse attività in base al ridetto sesto comma, lettera c.

<sup>64</sup> PICCIAREDDA, *La nozione di reddito agrario*, cit., pp. 301 ss. In ordine alle attività agricole qualificate come reddito d'impresa, nel medesimo senso P. BORIA, *Il sistema tributario*, Torino 2008, 289 ss.

<sup>65</sup> L. MOSCO, *Mezzadria e colonia parziaria*, Bari 1969, 95 ss.

<sup>66</sup> R. NICOLÒ, *Riflessioni sul tema dell'impresa e su talune esigenze di una moderna dottrina del diritto civile*, in *Riv.dir.comm.* 1956, 182.

<sup>67</sup> L'art.1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n.99 è stato modificato dal D.Lgs. 27 maggio 2005, n.101.

<sup>68</sup> In particolare, per le società di persone è richiesto che almeno un socio sia in possesso della qualifica di IAP. Nel caso di società in accomandita, la qualifica deve essere posseduta da almeno un socio accomandatario. Per le società di capitali è richiesto che almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di IAP.

<sup>69</sup> La redditività viene definita in base al reddito lordo standard di riferimento su indicazione della decisione 85/377/CEE della Commissione della Comunità europea, di misura convenzionale della redditività aziendale è l'unità di dimensione economica (UDE), che corrisponde a € 1.200 di reddito lordo standard.

Rilevante è il riferimento al reddito anche nella definizione dell'imprenditore agricolo c.d. *part-time*<sup>70</sup>, che deve dedicare all'azienda agricola almeno il 25% del proprio tempo di lavoro complessivamente svolto, ricavando dalle attività medesime almeno il 25% del proprio reddito globale di lavoro<sup>71</sup>.

E allo stesso criterio – che rapporta la definizione della natura dell'attività alle dimensioni dell'impresa – sembrano ispirarsi le leggi speciali, come si evince in particolare dalle norme che concernono l'acquacoltura e l'allevamento dei cani<sup>72</sup>, laddove fanno esclusivo riferimento alla redditività dell'impresa per l'attribuzione prevalente della qualifica di imprenditore agricolo.

Dal testo normativo, che considera tali attività a tutti gli effetti attività imprenditoriali agricole “quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche svolte dallo stesso soggetto” si deduce che il legislatore ha adottato il criterio reddituale della prevalenza in considerazione con i prodotti ottenuti<sup>73</sup> come criterio unico e assorbente ai fini dell'inquadramento delle attività<sup>74</sup>.

<sup>70</sup> In ambito comunitario v. artt. 2-6 reg. n. 797 del 1985, che include tale figura imprenditoriale tra i soggetti beneficiari del regime di aiuti comunitari.

<sup>71</sup> La legge regionale della Regione Piemonte del 5 dicembre 1977 n.56 *Tutela e uso del suolo*, nel precisare i requisiti richiesti per l'inquadramento professionale, al fine di contrastare l'abbandono di zone agricole marginali, ritiene imprenditore agricolo *part-time* anche colui che, pur non soddisfacendo il prescritto requisito del 25% del reddito di lavoro ricavato dalle attività agricole, soddisfa gli altri requisiti previsti dall'art. 2 della legge (residenza e domicilio in una azienda di dimensioni tali da richiedere almeno 104 giornate di lavoro convenzionali in un anno e conduzione diretta della stessa).

<sup>72</sup> La legge 5 febbraio 1992, n.102 *Norme concernenti l'attività di acquacoltura*, all'art.2, considera l'attività di acquacoltura a tutti gli effetti come attività imprenditoriale agricola “quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto”. In tal senso v. SPOLETINI, *op.cit.*, 389. Al medesimo criterio risulta improntata la legge 23 agosto 1993, n. 349 *Norme in materia di attività cinotecnica* laddove attribuisce natura di attività agricola all'allevamento di cani che dia origine a “redditi prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto”.

<sup>73</sup> Il principio testé esposto è bene esemplificato dal terzo comma dell'articolo 2 della citata legge 23 agosto 1993 n.349, che esclude dalla qualifica di imprenditori agricoli “gli allevatori che producono nell'arco di un anno un numero di cani inferiore a quello determinato, per tipi o per razze, con decreto del ministro della agricoltura e delle foreste”. Gli stessi principi informatori ispirano la giurisprudenza in ordine ad attività concernenti l'avicoltura e la pollicoltura. Le suddette attività rientrano nel novero delle attività agricole a seconda delle dimensioni dell'impresa. L'avicoltura “diretta o meno esclusivamente alla produzione di uova, può essere attività agricola o industriale a seconda del collegamento con il fondo su cui viene esercitata, nel senso che è agricola quando l'imprenditore usi per essa almeno in parte i prodotti del fondo e solo quando non si verifica questa condizione, l'avicoltura è attività industriale”. Cass.civ. 12 maggio 2001 n.6627. La pollicoltura “rientra di norma nelle attività agricole e non da perciò luogo ad impresa commerciale, soggetta in quanto tale a fallimento a meno che non sia di dimensioni sproporzionate rispetto al fondo e esercitata al di fuori di esso” Cass.civ. 9 dicembre 1976 n.4577.

<sup>74</sup> Per le problematiche relative al ruolo professionale degli allevatori di cavalli v. COSTATO, *Corso di diritto agrario*, cit., 121; e, in ordine ai profili più strettamente fiscali cfr. PICCIAREDDA, *La nozione di reddito agrario*, cit., 282 ss. La considerazione della destinazione d'uso delle attività trova riscontro nell'indirizzo giurisprudenziale che qualifica – ai fini della nozione di impresa agricola desumibile dall'art. 2135 cod.civ. – allevamento del bestiame solo l'allevamento di animali destinati all'alimentazione o all'utilizzo in agricoltura come forza lavoro, attribuendo “natura commerciale e non agraria all'allevamento di cavalli destinati ad un centro ippico” Cass.civ. 17 dicembre 1997 n.12791.

